

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 926)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(CRAXI)

e dal Ministro della Sanità

(DEGAN)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GORIA)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ROMITA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° SETTEMBRE 1984

Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 1984, n. 528,
recante misure urgenti in materia sanitaria

ONOREVOLI SENATORI. — In coerenza con la manovra governativa contro l'inflazione e per il contenimento del disavanzo pubblico, la legge finanziaria 1984 limitava a lire 34.000 miliardi il finanziamento, per la parte corrente, del Servizio sanitario nazionale a carico del bilancio dello Stato per l'anno 1984.

Per il rispetto del tetto di spesa prestabilito, la legge faceva leva, in particolare, sugli effetti di contenimento collegati al ripiano dei disavanzi pregressi, alla ristrutturazione del prontuario farmaceutico e ad una più ri-

gorosa disciplina delle prestazioni concedibili di assistenza specialistica in regime di convenzionamento esterno.

È noto come i termini della manovra iniziale si siano venuti in seguito a modificare: la ristrutturazione del prontuario terapeutico è slittata al 1° maggio e la esenzione dal *ticket* è stata estesa ad altre categorie di cittadini, in conformità all'accordo sul costo del lavoro; le banche tesoriere delle USL hanno frapposto ritardi alle operazioni di ripiano dei disavanzi pregressi, il cui compimento co-

stituisce presupposto indispensabile per la regolarità della gestione delle USL a decorrere dal corrente esercizio; in qualche caso, infine, le gestioni locali non sono risultate sempre improntate al necessario rigore.

Dal complesso degli anzidetti fattori è scaturito un divario tra fabbisogno finanziario e risorse disponibili, in base al quale la spesa sanitaria di parte corrente va rideterminata con una maggiorazione di circa il 10 per cento.

Di conseguenza si rende necessario, per evitare un blocco dell'attività assistenziale, prevedere, con l'articolo 1 del presente decreto, la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano di autorizzare gli enti, che nel rispettivo territorio esercitano le funzioni del Servizio sanitario nazionale, ad apportare variazioni ai propri bilanci di previsione per l'anno 1984 entro il limite complessivo della spesa sanitaria di natura corrente impegnata nell'ambito regionale o provinciale per la gestione di competenza dell'esercizio 1983, aumentata della citata percentuale del 10 per cento.

Correlativamente, va stabilito che, nel caso in cui gli impegni per spese correnti di competenza dell'esercizio finanziario 1984 delle singole unità sanitarie locali non superino il limite predetto, non si applicano le misure sostitutive sugli atti e sugli organi delle USL, nonchè le norme sul ripiano dei disavanzi previste, rispettivamente, dagli articoli 28 e 29 della legge finanziaria 1984.

Con l'occasione, si ritiene che non possano non essere reiterate, per la loro particolare rilevanza sociale, alcune norme già contenute nel decreto-legge 2 maggio 1984, n. 101, e nel decreto-legge 29 giugno 1984, n. 280, in attuazione dell'accordo sul costo del lavoro.

Relativamente all'articolo 2 si rileva che l'articolo 32 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, ha disposto una revisione straordinaria del prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale, stabilendo, per quanto concerne la fascia esente da ogni partecipazione, l'inclusione dei soli farmaci ad azione specifica, prescrivibili unicamente per la terapia di forme morbose di grave pericolosità, con l'esclusione dei medicinali suscetti-

bili di impiego in situazioni patologiche diverse.

In relazione a tale norma, il Ministro della sanità ha provveduto, con decreto in data 13 aprile 1984 (pubblicato nel Supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 16 aprile 1984), alla revisione del prontuario terapeutico, riducendo sensibilmente, in attuazione dei criteri suindicati, la fascia dei farmaci esenti da ogni partecipazione.

Tuttavia, tale operazione, imposta dall'esigenza di ridurre la spesa farmaceutica, comporta indubbiamente un notevole sacrificio finanziario per le categorie meno abbienti e più bisognose di cure.

Da qui la necessità di prevedere la detrazione della somma annua di lire 4.500.000 dal reddito di lavoro dipendente o di pensione, ai fini della determinazione del limite massimo di reddito per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa farmaceutica ed a quella per prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio.

Sempre nell'ottica di tener conto delle situazioni di effettivo bisogno, una particolare considerazione è stata riservata ai pensionati ultrasessantacinquenni, elevando il limite di reddito per l'esenzione da lire 4.500.000 a lire 6.500.000.

Va, inoltre, rilevato che la limitazione ai soli farmaci monouso dell'inclusione nella fascia esente da ogni partecipazione ha determinato il trasferimento nella fascia B del prontuario di farmaci che si dimostrano necessari in forme morbose di particolare rilievo.

Per tali farmaci è apparso quindi doveroso prevedere l'esenzione da ogni forma di partecipazione alla spesa, ove siano utilizzati per la terapia di dette forme morbose. L'individuazione di queste, in relazione alle quali sia da concedere *ad personam* l'esenzione dal *ticket* farmaceutico, viene demandata ad un decreto del Ministro della sanità.

L'articolo 12, comma 14, del decreto-legge n. 463 del 1983 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 638 del 1983) ha stabilito che, entro un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto, il CIP approva, previa deliberazione del CIPE, su

proposta congiunta dei Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel rispetto dei criteri indicati dall'articolo 29 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, un nuovo metodo di determinazione dei prezzi dei medicinali prodotti industrialmente, che sarà applicato dal CIP per la fissazione del prezzo dei singoli medicinali. In attesa dell'approvazione di tale metodo, è apparso necessario sospendere temporaneamente ogni aumento dei prezzi dei medicinali.

Si è rilevato poi che, all'atto in cui vengono presentate le autocertificazioni intese ad ottenere l'esenzione dai *tickets*, le unità sanitarie locali non sono in grado di effettuare un tempestivo controllo, in quanto non sono ancora pervenute le copie per il comune delle dichiarazioni dei redditi, cui le autocertificazioni stesse si riferiscono. Per ovviare a tale sfasatura, si prevede che le autocertificazioni siano accompagnate da una copia della dichiarazione dei redditi, ovvero siano corredate dal modello 101, rilasciato dal datore di lavoro, oppure dal modello 201, rilasciato dal soggetto erogatore della pensione.

Le notizie fornite dalle unità sanitarie locali, a seguito di richieste formulate dal Ministero della sanità, ai fini della programmazione sanitaria nazionale, non sempre sono esaustive di tutti gli aspetti contabili, organizzativi e funzionali necessari; pertanto, allo scopo di consentire al Ministero di integrare direttamente tali notizie, si prevede la facoltà di accesso agli uffici delle unità sanitarie locali, ai dipendenti presidi e servizi ed alla relativa documentazione.

Viene quindi quantificato per l'anno 1984 in lire 150 miliardi l'onere derivante dalla attuazione del provvedimento e se ne indica la relativa copertura finanziaria.

L'articolo 2 infine dispone l'entrata in vigore delle disposizioni relative alla esenzione soggettiva dalla partecipazione alla spesa da parte degli utenti per le prestazioni sanitarie indicate nel provvedimento, ancorandola (anche in relazione agli atti e provvedimenti già adottati) alla data del 3 maggio 1984, data di entrata in vigore del decreto-legge 2 maggio 1984, n. 101.

La disposizione trova la sua giustificazione nell'esigenza di evitare (nel lasso di tempo intercorrente tra la caducazione del decreto-legge 29 giugno 1984, n. 280, e la data di entrata in vigore del presente decreto) l'attivazione di procedimenti burocratici da parte delle unità sanitarie locali finalizzati a sospendere i titoli di esenzione soggettiva già accordati e a recuperare i benefici concessi, con difficoltà e costi certamente più onerosi e con notevoli disagi di carattere sanitario e sociale per gli utenti più deboli economicamente o per le malattie da cui sono affetti.

L'articolo 3 infine dispone che i soggetti (fatta eccezione per gli appartenenti alle categorie protette) i quali intendano fruire di deduzioni o di detrazioni o di agevolazioni di qualunque natura o di prestazioni socio-sanitarie, in dipendenza di determinati limiti di reddito, sono tenuti a computare, ai fini della determinazione dei medesimi limiti, anche i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se superiori a 2 milioni di lire.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 29 agosto 1984, n. 528, recante misure urgenti in materia sanitaria.

Decreto-legge 29 agosto 1984, n. 528, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 1° settembre 1984.

Misure urgenti in materia sanitaria

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare immediate misure in materia sanitaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 agosto 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

E M A N A

il seguente decreto:

Articolo 1.

1. Non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 28 e 29 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, qualora gli impegni per spese correnti di competenza dell'esercizio finanziario 1984 delle singole unità sanitarie locali non superino il limite di cui al successivo comma 2.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare gli enti che nel rispettivo territorio esercitano le funzioni del Servizio sanitario nazionale ad apportare variazioni ai propri bilanci di previsione per l'anno 1984 entro il limite complessivo della spesa sanitaria di natura corrente impegnata nell'ambito regionale o provinciale per la gestione di competenza dell'esercizio finanziario 1983, aumentata del 10 per cento.

3. A tal fine, entro il 25 settembre 1984, gli enti di cui al precedente comma 2 devono comunicare alla propria regione o provincia autonoma, sulla base di quanto risulta dalle scritture contabili, l'ammontare complessivo della spesa di parte corrente impegnata per la gestione di competenza relativa al 1983 mediante apposita dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal responsabile dei servizi amministrativi; copia della dichiarazione deve essere trasmessa ai Ministeri della sanità e del tesoro.

Articolo 2.

1. Per la determinazione dei limiti massimi di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, ai fini dell'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e per l'assistenza farmaceutica, da ciascun reddito di lavoro dipendente o di pensione si deduce la somma annua di lire 4.500.000 o quella minore fino a concorrenza del reddito medesimo.

2. I limiti massimi di reddito previsti, ai fini della esenzione dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e per l'assistenza farmaceutica, dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dal precedente comma 1, sono elevati per i pensionati ultrasessantacinquenni da lire 4.500.000 a lire 6.500.000, nel caso di reddito personale, e da lire 4.000.000 a lire 6.000.000 ove venga in rilievo il nucleo familiare.

3. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, individua con proprio decreto, entro novanta giorni, le forme morbose, di particolare rilevanza sociale o di peculiare interesse per la salute pubblica, con speciale riferimento alle patologie dell'età neonatale e pediatrica, in relazione alle quali i cittadini sono esentati dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa per l'assistenza farmaceutica specificamente correlata alle stesse forme morbose.

4. Fino alla data di approvazione del nuovo metodo di determinazione dei prezzi di medicinali prodotti industrialmente, previsto dall'articolo 12, comma 14, del decreto-legge sopra citato, è sospeso ogni aumento del prezzo dei singoli medicinali.

5. Le autocertificazioni di cui alle disposizioni dell'articolo 12, nono comma, lettera a), della legge 26 aprile 1982, n. 181, devono essere accompagnate da una copia, che l'interessato può trarre da quella in suo possesso, della dichiarazione dei redditi compilata dal richiedente l'esenzione, ovvero del modello 101 rilasciato dal datore di lavoro o del modello 201 rilasciato dal soggetto erogatore del trattamento di pensione. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638.

6. Per le esigenze della programmazione sanitaria nazionale il Ministro della sanità può disporre l'accesso agli uffici delle unità sanitarie locali, ai dipendenti presidi e servizi nonché alla relativa documentazione.

7. Alle minori entrate conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, valutate per l'anno finanzia-

rio 1984 in lire 150 miliardi, si fa fronte, quanto a lire 60 miliardi, con le economie di spesa derivanti dall'applicazione del successivo articolo 3 e, quanto a lire 90 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6858 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984.

8. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1, 2, 5 e 6 hanno effetto dal 3 maggio 1984.

Articolo 3.

1. A decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, chiunque intenda fruire di deduzioni, di detrazioni o agevolazioni, di assegni o indennità o di prestazioni socio-sanitarie, subordinati al possesso di determinati ammontari di reddito complessivo o di reddito assoggettabile ad imposta o di reddito imponibile, deve tener conto ai fini dei predetti ammontari anche dei redditi esenti e dei redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se superiori a lire 2 milioni.

2. La disposizione di cui al precedente comma 1 non si applica alle pensioni, alle indennità e agli assegni erogati dal Ministero dell'interno ai ciechi civili, sordomuti e invalidi civili, nonché alle pensioni sociali; non si applica altresì alle pensioni di guerra e alle relative indennità accessorie e agli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria e all'assegno annesso alla medaglia d'oro al valor militare.

3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al precedente comma 2, valutato per il 1984 in lire 6.000 milioni e in lire 9.000 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986, si provvede, per l'anno 1984, mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 6858 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario e, per gli anni 1985 e 1986, mediante imputazione di copertura alle disponibilità risultanti nella categoria IX (somme non attribuibili) del bilancio triennale 1984-1986.

4. Il godimento dei benefici di cui al precedente comma 1 è condizionato alla presentazione da parte del soggetto interessato di apposita dichiarazione attestante che l'ammontare complessivo dei redditi posseduti, comprensivo dei redditi esenti e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, non è superiore a quanto previsto per la fruizione delle deduzioni, delle detrazioni o agevolazioni di cui al precedente comma 1. Alla dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ed il dichiarante è tenuto, oltre che alla corresponsione delle somme non pagate, alla restituzione di quanto percepito ed al pagamento delle prestazioni ricevute, anche al pagamento di una pena pecuniaria pari a cinque volte l'importo delle somme indebitamente percepite o non pagate.

5. Con decreti ministeriali da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nell'ambito di specifiche competenze, saranno determinate le caratteristiche ed i termini di presentazione delle dichiarazioni in relazione alla natura dei benefici e delle esigenze delle singole amministrazioni.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.

Articolo 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 29 agosto 1984.

PERTINI

CRAVI — DEGAN — GORIA — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI